



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0091/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0072/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Valentina Aragona - Componente
Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5193/1200pf25-26/GC/DP/ff del 7 settembre 2026, depositato l'8 settembre 2026, nei confronti dei sigg.ri Vincenzo Napoli, Carlo Alia, nonché nei confronti della società ASD Locri Next Gen, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 5193/1200pf25-26/GC/DP/ff del 7 settembre 2026 ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- il sig. Napoli Vincenzo, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto, dalla panchina e inserito in distinta, il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Locri Next Gen in occasione della gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società, e per avere lo stesso, al termine della predetta gara, raggiunto la tribuna e tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di due sostenitrici della squadra della società A.S.D. Academy Crotone, aggredendole verbalmente e, contestualmente, allungando un braccio al fine di allontanare la tromba che una di esse stava suonando nelle sue immediate vicinanze, così innescando un acceso diverbio;
- il sig. Alia Carlo, della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Locri Next Gen, consentito e comunque non impedito che il sig. Vincenzo Napoli svolgesse, dalla panchina e inserito in distinta, il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Locri Next Gen in occasione della gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società, e per avere consentito e comunque non impedito che il medesimo sig. Napoli, al termine della predetta gara, raggiungesse la tribuna e tenesse una condotta gravemente antisportiva nei confronti di due sostenitrici della squadra della società A.S.D. Academy Crotone, aggredendole verbalmente e, contestualmente, allungando un braccio al fine di allontanare la tromba che una di esse stava suonando nelle sue immediate vicinanze, così innescando un acceso diverbio;
- la società A.S.D. Locri Next Gen, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti dei sig.ri Carlo Alia e Vincenzo Napoli, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine da un esposto della società A.S.D. Academy Crotone datato 12.2.2026, relativo a presunti fatti di condotta violenta occorsi in occasione della gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D.

Esperita l'attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:

- al Napoli Vincenzo, allenatore Uefa B, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Locri Next Gen, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso svolto, dalla panchina e inserito in distinta, il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Locri Next Gen in occasione della gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società, e per avere lo stesso, al termine della predetta gara, raggiunto la tribuna e tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di due sostenitrici della squadra della società A.S.D. Academy Crotone, aggredendole verbalmente e, contestualmente, allungando un braccio al fine di allontanare la tromba che una di esse stava suonando nelle sue immediate vicinanze, così innescando un acceso diverbio;

- al Armeni Ferdinando, all'epoca dei fatti segretario generale della società A.S.D. Locri Next Gen la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito che il sig. Vincenzo Napoli svolgesse dalla panchina il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Locri Next Gen in occasione della gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., inserendolo anche nella distinta di gara, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società;

- al sig. Alia Carlo, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Locri Next Gen la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Locri Next Gen, consentito e comunque non impedito che il sig. Vincenzo Napoli svolgesse, dalla panchina e inserito in distinta, il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Locri Next Gen in occasione della gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società, e per avere consentito e comunque non impedito che il medesimo sig. Napoli, al termine della predetta gara, raggiungesse la tribuna e tenesse una condotta gravemente antisportiva nei confronti di due sostenitrici della squadra della società A.S.D. Academy Crotone, aggredendole verbalmente e, contestualmente, allungando un braccio al fine di allontanare la tromba che una di esse stava suonando nelle sue immediate vicinanze, così innescando un acceso diverbio;

- al Scicchitano Giancarlo, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Crotone, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte alla gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., sedendo in panchina in qualità di dirigente accompagnatore della società A.S.D. Academy Crotone, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società;

- al sig. Bernardo Mario, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Crotone, la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Crotone, consentito e comunque non impedito che il sig. Giancarlo Scicchitano prendesse parte alla gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., sedendo in panchina in qualità di dirigente accompagnatore della società A.S.D. Academy Crotone, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società;

- la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, della società A.S.D. Locri Next Gen per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Carlo Alia e Ferdinando Armeni e nel cui interesse il sig. Vincenzo Napoli ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, della società A.S.D. Academy Crotone per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Mario Bernardo e nel cui interesse il sig. Giancarlo Scicchitano ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, i signori Alia Carlo, Armeni Ferdinando, Napoli Vincenzo, Bernardo Mario, Scicchitano Giancarlo e le società A.S.D. Locri Next Gen. e A.S.D. Academy Crotone presentavano istanze per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 126 del C.G.S.

La Procura Generale dello Sport c/o il Coni formulava rilievi ostativi in ordine alle richieste di patteggiamento di Alia Carlo, di Napoli Vincenzo e della società A.S.D. Locri Next Gen, nulla osservando invece in ordine alle richieste presentate dai Sig.ri Armeni Ferdinando, Bernardo Mario, Scicchitano Giancarlo e dalla società A.S.D. Academy Crotone.

Pertanto, i sig.ri Armeni Ferdinando, Bernardo Mario, Scicchitano Giancarlo e la società A.S.D. Academy Crotone hanno patteggiato l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 126 del C.G.S.

La Procura, ritenendo sussistente la violazione contestata, ha notificato il deferimento in oggetto nei confronti di Alia Carlo, di Napoli Vincenzo e della società A.S.D. Locri Next Gen



La fase predibattimentale

In vista dell'udienza, i deferiti non hanno compiuto attività difensive.

Il dibattimento

All'udienza del 20.10.2026 è comparso l'Avv. Nicola Pagnotta, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento chiedendo irrogarsi le seguenti sanzioni:

- al sig. Vincenzo Napoli, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- al sig. Carlo Alia, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società ASD Locri Next Gen, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda

E' comparso altresì Avv. Giuseppe Oppedisano, in difesa del sig. Vincenzo Di Napoli, quest'ultimo presente anche personalmente. Nessuno per il sig. Carlo Alia, né per la società ASD Locri Next Gen

La decisione

In ragione del compendio probatorio acquisito, il Collegio ritiene accertate le condotte oggetto di deferimento, essendo stato provato che:

- in occasione della gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., il sig. Vincenzo Napoli ha preso parte alla predetta gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, svolgendo, dalla panchina e inserito in distinta, il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Locri Next Gen, sebbene fosse sprovvisto di tesseramento per la predetta società;
- al termine del menzionato incontro, il sig. Napoli ha raggiunto la tribuna e tenuto una condotta antisportiva nei confronti di due sostenitrici della squadra della società A.S.D. Academy Crotone, aggredendole verbalmente e, contestualmente, allungando un braccio al fine di allontanare la tromba che una di esse stava suonando nelle sue immediate vicinanze, così innescando un acceso diverbio.

Tale ricostruzione dei fatti ha trovato pieno riscontro nelle dichiarazioni dei soggetti ascoltati in sede di indagini in quanto, in primis, l'insussistenza del tesseramento è stata riconosciuta dallo stesso Vincenzo Napoli e dal dirigente della società A.S.D. Locri Next Gen.

Risulta altresì provata la condotta antisportiva del medesimo sig. Napoli il quale, al termine della predetta gara, ha raggiunto la tribuna ed ha avuto un acceso diverbio con due sostenitrici della squadra della società A.S.D. Academy Crotone.

Infatti, tale condotta è stata confermata sia dal sig. Ferdinando Armeni, dirigente della società A.S.D. Locri Next Gen (che in sede di audizione ha dichiarato testualmente quanto segue: *"Al triplice fischio dell'arbitro mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, ho visto l'allenatore Napoli Vincenzo che si portava in tribuna, lo invitavo a rientrare negli spogliatoi, mentre io uscivo dal terreno di gioco una volta dentro gli spogliatoi non vedendolo arrivare e sentendo gridare più persone uscivo dallo spogliatoio e notavo che, l'allenatore Napoli Vincenzo con toni accesi aveva un acceso diverbio verbale con alcune persone a me sconosciute. A quel punto mi sono arrabbiato e con impeto l'ho fatto scendere dalla tribuna, non ricordo cosa gli ho detto in quel momento ma mi ricordo che io ero molto arrabbiato per quanto accaduto. (...) Ricordo che ero arrabbiato con l'allenatore Napoli Vincenzo perché a fine gara era andato in tribuna a discutere con dei tifosi ospiti. Non ricordo le parole dette in quei momenti, ma mi dispiace per quanto accaduto"*) che dall'arbitro della gara Locri Next Gen - Academy Crotone, sig. Giovanni Stelli (il quale in sede di propria audizione ha riferito testualmente quanto segue: *"Rientrando negli spogliatoi, all'uscita del terreno di giuoco a fine gara, non ho visto dove si trovava il signor Napoli Vincenzo e ne tantomeno se era salito in tribuna ma, ho sentito gridare all'indirizzo del proprio allenatore il dirigente accompagnatore del Locri Next Generation Signor Armeni Ferdinando con le seguenti parole: con me hai finito di lavorare questi non sono comportamenti che si possano accettare. l'allenatore Napoli Vincenzo cercava di giustificare il suo comportamento rispondendogli che è salito in tribuna solo per prendere dalle mani di una tifosa dell'Academy Crotone una tromba che ha suonato per tutta la gara. Mi ricordo perfettamente che, appena rientrato nel mio spogliatoio ho trovato nello stesso una signora tifosa dell'Academy Crotone che piangeva e diceva che era stata picchiata dal signor Napoli Vincenzo"*).

Tali fatti trovano ulteriore riscontro nelle dichiarazioni rese dal sig. Giancarlo Scicchitano che ha dichiarato testualmente quanto segue: *"Ricordo però, di aver sentito dall'interno dello spogliatoio delle grida che provenivano dalla tribuna. A quel punto sono uscito dallo spogliatoio e ho assistito ad un diverbio molto acceso tra un dirigente della società Locri Next Generation e il suo allenatore che con toni molto accesi rimproverava il proprio allenatore dicendogli le seguenti frasi: prendi lo zaino e vai subito via dallo stadio non hai giustificazioni per il tuo comportamento"*.

Tali condotte poste in essere dal sig. Napoli Vincenzo integrano la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C..

In relazione a tali fatti sussiste, altresì, la responsabilità del sig. Alia Carlo per violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere in particolare lo stesso, quale presidente dotato dei poteri



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

di rappresentanza della società A.S.D. Locri Next Gen, consentito che il sig. Vincenzo Napoli svolgesse, dalla panchina e inserito in distinta, il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Locri Next Gen in occasione della gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società, e per non aver impedito che il medesimo sig. Napoli, al termine della predetta gara, raggiungesse la tribuna e tenesse una condotta gravemente antisportiva nei confronti di due sostenitrici della squadra della società A.S.D. Academy Crotone.

Di tale violazione risponde, infine, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva la società A.S.D. Locri Next Gen, per gli atti e i comportamenti dei sig.ri Carlo Alia e Vincenzo Napoli, così come sopra accertati.

Sotto il profilo sanzionatorio, esaminate tutte le circostanze del caso, il Collegio ritiene congrue le sanzioni richieste della Procura.

PQM

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Vincenzo Napoli, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- al sig. Carlo Alia, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- alla società ASD Locri Next Gen, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Leopoldo Di Bonito

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 26 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai